DELFINO & PARTNERS SpA
SERVIZI E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scheda n. 25 – 4 novembre 2019

Commento ragionato della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 (443/2019/R/Rif)

Simone Pellegrin

scheda informativa

Premessa

In data 31 ottobre 2019, come ampiamente annunciato, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha pubblicato sul proprio sito internet la delibera 443/2019/R/Rif avente ad oggetto la ***Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*** e l'allegato contenente il nuovo ***Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021***, per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI.

I provvedimenti concludono l'iter regolatorio iniziato lo scorso anno, che aveva visto una decisa accelerata a seguito della pubblicazione del Documento di Consultazione 351/2019 del 31 luglio scorso. Successivamente era stata avviata una fase di consultazione relativa alle nuove regole, nella quale le Associazioni di Comuni e dei gestori avevano suggerito una serie di modifiche necessarie a rendere meno problematica l'adozione del nuovo impianto, chiedendone però al contempo uno slittamento dell'entrata in vigore. Arera ha però confermato la validità del nuovo metodo a far data dal 1° gennaio 2020, apportando una serie di modifiche alla metodologia proposta (su tutti la possibilità di annoverare l'IVA tra i costi del servizio e la revisione dei criteri per l'inserimento dei crediti di dubbia esigibilità e inesigibili tra i costi ammissibili), come richiesto da più parti.

Le novità introdotte, tuttavia, non comportano anche una applicabilità immediata dei nuovi criteri, stante la profonda revisione delle regole di individuazione dei costi che difficilmente potranno conciliarsi con le ristrette tempistiche di adozione dei bilanci previsionali degli enti locali, ancora fissate al 31 dicembre 2019. L'introduzione di obblighi del tutto nuovi per soggetti gestori, ATO e Autorità stessa prolungano l'iter di redazione, approvazione e validazione dei Piani Finanziari ed in particolare in sede di prima applicazione i Comuni potrebbero rischiare di non riuscire a disporre dei tempi utili alla determinazione delle tariffe, necessaria e propedeutica all'adozione del bilancio di previsione.

La necessaria estrapolazione dei dati di costo dai bilanci dei gestori, la frequente molteplicità di soggetti affidatari, i riflessi non trascurabili della nuova impostazione sulle tariffe TARI, il ruolo del Comune mai direttamente chiamato in causa dall'Autorità, l'incertezza sull'identificazione dei soggetti competenti soprattutto nel caso di mancata operatività degli ATO, le contraddizioni con la normativa vigente in materia di TARI e soprattutto la ristrettezza dei tempi concessi per l'introduzione della disciplina sono le criticità principali a cui trovare soluzione immediatamente. Si propone di seguito una prima lettura ragionata del provvedimento in oggetto, al fine di individuare le potenzialità e le problematiche con cui i Comuni si troveranno a confrontarsi nell'adozione delle nuove regole stabilite dall'Autorità.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono

Il primo comma definisce l'oggetto del provvedimento: si segnala che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (d'ora in poi A.) identifica l'argomento della deliberazione, come già in passato, come "la determinazione delle entrate tariffarie" sebbene sia forse più corretto ritenere che la delibera ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio da coprire mediante entrate tariffarie, giacché le regole per la determinazione delle tariffe sono ancora rimesse alla legge e contenute nella Legge 147/2013 art. 1 commi 651 e 652 che A. non può modificare.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il comma 2 rappresenta un importante tentativo di perimetrazione dei servizi che generano costi ammissibili a copertura tariffaria. Di fatto però le descrizioni risultano di portata troppo ampia per poter escludere poste fino ad oggi inserite impropriamente nei Piani Finanziari.

Articolo 2 - Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

Rispetto alla precedente suddivisione, che prevedeva anche i CC (costi comuni) ora scomparsi, si riscontrano le seguenti differenze:

1. tra i costi operativi trovano spazio gli oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni che si rendono necessari dal momento che i costi dovranno essere inseriti partendo dalle risultanze di anni precedenti; in assenza di ulteriori voci di costo, come questa, l'ente sarebbe costretto a recuperare un importo che potrebbe non essere più sufficiente a coprire i costi effettivi per l'annualità di imposta;

2. viene aggiunta la voce di costo relativa alla componente a conguaglio di cui si vedrà il calcolo nell'appendice. Inoltre il conguaglio è relativo alle annualità 2018 e 2019 e varrà per gli anni 2020 e 2021; per gli anni seguenti è probabile una nuova disciplina dell'A.

2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).

Anche in questo caso A. parla di "determinazione delle componenti tariffarie" da intendere come componenti di costo (Fisso e Variabile) le cui modalità di calcolo sono esplicitate nell'allegato.

Articolo 3 - Incentivi alle infrastrutture per la Circular Economy

3.1 Nelle more della definizione della regolazione relativa all'accesso alle infrastrutture di trattamento, le misure di incentivazione alle infrastrutture per la Circular Economy comprendono il riconoscimento di costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b), e l'introduzione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato.

3.2 Sulla base del MTR, la determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma 2.1, lettera a), avviene tenendo conto di un fattore di sharing valorizzato, dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

3.3 Il termine di conclusione del procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) del citato provvedimento (riferite alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle

modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti), è fissato al 31 dicembre 2020.

La regolazione relativa all'accesso alle infrastrutture sarà uno dei prossimi impegni di A.: nel frattempo, al fine di incentivare la c.d. Circular Economy è prevista l'introduzione di un fattore di sharing che permetterà di suddividere i benefici derivanti da vendita di materiale ed energia da rifiuti tra gestore e utenti, in base a percentuali prefissate (come si vedrà nell'allegato alla Delibera). Non è chiaro invece il riferimento delle misure di incentivazione alla componente dei costi d'uso del capitale.

Fa la sua prima comparsa qui il concetto di "Ente territorialmente competente" che all'interno dell'allegato è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". Sembra quindi essere ad appannaggio di questi soggetti la determinazione del fattore di sharing. Occorre da subito però osservare che l'identificazione di questo soggetto è tutto fuorché immediata: sarà necessario comprendere se l'Ambito Territoriale Ottimale sia istituito (non complesso) e se sia operativo. Ciò non è affatto immediato dal momento che la situazione dell'ATO sul territorio nazionale non è omogenea, come noto; inoltre, il concetto stesso di "operatività" dell'Ambito non è desumibile da caratteristiche stabilite dall'A. ma la valutazione è soggettiva; in questo contesto, chi scrive ritiene che sia preferibile interpellare lo stesso Ente di Gestione dell'Ambito per conoscere se siano ad esso imputabili le funzioni che A. rimette in capo all'ente territorialmente competente. In caso contrario, l'Autorità richiama gli altri enti territoriali senza indicare le modalità per identificare univocamente l'ente territorialmente competente: dal momento che in capo allo stesso ricadono funzioni di importanza assoluta, si ritiene che la lacuna lasciata dall'Autorità debba essere colmata al più presto, onde evitare di inficiare lo stesso percorso di regolazione proposto.

Articolo 4 - Determinazione delle entrate tariffarie

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

Il cambiamento di rotta delle nuove disposizioni si rende evidente al comma 1 dell'articolo 4, nel quale si incontra la prima vera discontinuità sistemica: l'identificazione dei costi non si potrà più basare sui costi previsionali per l'anno di imposta, ma dovrà basarsi sulle "fonti contabili e obbligatorie", sebbene saranno considerabili oneri relativi al "raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio": tuttavia, al di fuori di tale ipotesi pare non essere considerabile una variazione di importo rispetto a rilevazioni relative ad esercizi chiusi. Ad esempio non è chiaro come potrà essere coperto, nell'anno di imposta, l'eventuale incremento delle tariffe di

smaltimento, giacché lo stesso non può considerarsi un costo funzionale a obiettivi migliorativi, così come il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti del soggetto gestore che comporterebbe maggiori oneri.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

• del tasso di inflazione programmata;

• del miglioramento della produttività;

• del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

• delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Una parziale risposta agli interrogativi di cui al primo comma viene fornita al comma successivo nel quale A. sembra aprire alla possibilità di prevedere variazioni rispetto alle tariffe dell'anno precedente in presenza di caratteristiche esogene come l'aumento del tasso di inflazione programmata o le modifiche del perimetro gestionale, oltre alle concessioni già citate in relazione a miglioramenti di qualità e produttività del sistema.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

Il comma 3 non fa che specificare meglio quanto già accennato al comma 1 e ribadito al comma 2; anche qui però dovrà essere l'ente territorialmente competente a prevedere miglioramenti di qualità o variazioni del perimetro gestionale: appare tuttavia improbabile che tali funzioni non siano riconducibili alle scelte degli enti locali, che in molti casi stabiliscono ancora sia gli obiettivi che le modalità di svolgimento dei servizi che, anche all'interno dello stesso ambito, possono differire sensibilmente tra Comune e Comune.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

Vale anche qui il discorso già accennato per il comma precedente circa il ruolo dell'ente territorialmente competente. Al comma 4 si osserva però anche un'altra apertura al superamento dei vincoli di incremento fissati dai commi precedenti, consentendolo a seguito di apposita relazione illustrativa delle valutazioni compiute, in merito al raggiungimento di obiettivi migliorativi e all'appianamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, si ipotizza anche solo potenziali.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

A. ricorda che la modalità di determinazione dei costi così come prospettata nel Metodo Tariffario (MTR) descritto in allegato e introdotto dalla deliberazione in commento, comporta l'identificazione di valori massimi e che l'applicazione della tariffa potrà comunque essere definita per valori inferiori. Sorgono qui due dubbi, a parere di chi scrive piuttosto rilevanti: innanzitutto, sebbene apprezzabile, la disposizione sembra aprire all'ipotesi di una mancata copertura integrale dei costi del servizio, stabilita per legge e per la quale fin qui sono state previste sanzioni; inoltre sembra piuttosto preoccupante l'ipotesi di una scelta discrezionale in merito, che potrebbe non vedere come attore l'ente locale, soggetto attivo del tributo, ma altri soggetti che – in base a quanto riportato – potrebbero trovarsi a optare per soluzioni tariffarie diverse con le quali il Comune dovrà fare i conti.

Articolo 5 - Determinazione dei corrispettivi per l'utenza

5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

• l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

• i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

All'articolo 5 si affronta il delicatissimo tema della determinazione delle tariffe TARI. A. opta, come già anticipato in altri documenti della stessa, per il mantenimento dei criteri già introdotti con

Metodo Normalizzato, sia per la divisione dei costi tra macrocategorie, sia per la definizione delle singole tariffe. Se da un lato è garantita la continuità per le realtà in cui già è stato adottato il MN, dall'altro A. sembra non considerare l'importante apertura della L. 147/2013 art. 1 comma 652 ai metodi alternativi di definizione tariffaria, pur nel rispetto dei due criteri cardine di "copertura integrale dei costi del servizio" e "chi inquina paga". Essendo comunque normativamente concessa, tale alternativa si ritiene comunque permanere in vigore.

A. prevede anche che nei casi di passaggio a commisurazione puntuale, i Comuni potranno continuare a mantenere i criteri introdotti, aprendo anche alla possibilità che ciò avvenga nell'anno 2020. Non si comprende il riferimento al solo anno 2020, dal momento che l'eventuale passaggio a tariffazione puntuale negli anni successivi sia comunque concesso dal legislatore ed anche in quel caso dovrebbe ritenersi automatico il superamento dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

Si riscontra qui il secondo tratto di discontinuità sistemico. La perimetrazione vista all'articolo 1 comma 2, non esclude l'inserimento in bollettazione di altre componenti di costo e ciò, se da un lato è necessario per evitare di causare squilibri finanziari negli enti che fino ad oggi hanno impropriamente coperto con entrate TARI costi non connessi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, dall'altro apre pericolosamente all'inserimento di tali costi anche per i Comuni virtuosi che sino ad oggi si sono attenuti alle regole già fissate con D.P.R. 158/1999 e Linee Guida Ministeriali. Ad avviso di chi scrive il comma è da interpretare consentendo il mantenimento degli oneri esterni solo qualora "fosse stato previsto" in precedenza. È innegabile che tale disposizione possa condurre a diverse critiche: innanzitutto l'intervento di A. poteva coincidere con una auspicabile stretta in merito ai comportamenti non virtuosi, già esclusi dalla precedente normativa, anche ai fini della declamata "uniformità" sul territorio nazionale; inoltre, se letta come sopra in ottica di continuità con l'atteggiamento tenuto negli anni passati, la disposizione risulta – come spesso accade – favorevole a coloro che in passato non avevano osservato la norma correttamente, penalizzando le gestioni virtuose che oggi si trovano impossibilitate a introdurre voci di costo esterne al perimetro.

La disposizione genera inoltre due problematiche non di poco conto:

1. si apre allo sforamento della copertura integrale dei costi del servizio: i contribuenti rischiano di trovarsi negli avvisi di pagamento oneri che nulla hanno a che fare con il servizio integrato dei rifiuti: ciò accadeva già in passato e la novità non consiste nell'eliminazione di tali costi, ma nella sola evidenza separata rispetto alle componenti rifiuti;

2. il criterio di attribuzione di tali costi (es. sgombero neve, derattizzazione, cura del verde pubblico) coinciderebbe con quello in base a cui si applica la tariffa sui rifiuti "chi inquina paga", non in aderenza quindi all'eventuale beneficio acquisito (come vorrebbe l'imposizione mediante tassa) né a logiche solidaristiche redistributive, basate ad esempio sul reddito o sulla proprietà (in alcuni Comuni tali costi sono coperti più legittimamente mediante applicazione della TASI, costituendo essi servizi indivisibili).

Articolo 6 - Procedura di approvazione

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

L'articolo 6 identifica l'iter necessario all'approvazione del Piano Finanziario: sebbene anche in base a normativa vigente fosse il gestore a dover predisporre il PEF nella sua interezza (e ciò non

fosse sempre riscontrabile nei fatti), si osserva come le fasi successive coinvolgano prima l'Ente territorialmente competente (EGATO? Regione? Provincia?) e poi anche l'Autorità stessa.

Dapprima occorre comprendere come delineare i soggetti richiamati: il gestore è identificato nell'allegato come "il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"; il concetto di servizio integrato "comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti". Alla luce di ciò, stante l'elevata frammentazione che si riscontra a livello locale nella gestione del ciclo dei rifiuti, l'interpretazione non è immediata, sebbene la prassi lasci supporre che per gestore si intenda sempre e solo il soggetto affidatario dei servizi, quindi la Società in house o privata che svolge il servizio con propri mezzi e proprio personale, a cui il Comune riconosce un corrispettivo, fatti salvi i casi in cui il Comune operi in autonomia, quindi con propri mezzi e proprio personale; tuttavia negli anni si è anche affermata un'altra ipotesi che individua il Comune stesso come "gestore" soprattutto nei casi di affidamenti multipli e di mantenimento della gestione del tributo, sebbene la locuzione "affidatario" utilizzata da A. unitamente alla disciplina di reperimento costi prevista nel Metodo Tariffario allegato lasci pochi dubbi sull'identificazione del gestore quale soggetto terzo rispetto al Comune.

Il gestore dovrà redigere il Piano e trasmetterlo all'ente territorialmente competente, di cui si è parlato sopra, corredandolo con attestazione di veridicità e informazioni utili sulla corrispondenza tra documenti contabili e PEF stesso; l'ente territorialmente competente (EGATO, se costituito) dovrà validare il Piano verificando completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni e trasmettere all'Autorità il PEF ed "i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti": se qui l'A. intende le tariffe, di fatto supera quanto indicato al precedente DCO 351/2019, nel quale aveva riservato comunque agli enti locali la scelta in merito alle tariffe applicabili. Infine l'Autorità verifica la correttezza dei dati e la corretta osservanza delle regole stabilite e approva; onde evitare l'attesa dell'approvazione, che potrà prolungarsi per via della mole di informazioni che A. è chiamata a verificare, viene concesso di mantenere quali "prezzi massimi del servizio" (anche qui si intendono i corrispettivi, ossia le tariffe all'utenza?) quelli stabiliti dall'ente territorialmente competente.

Nella ripartizione delle fasi e dei soggetti chiamati in causa nell'iter deliberato da A. non viene mai citato l'ente locale, ossia il Comune, soggetto attivo nella maggior parte del territorio nazionale dell'obbligazione tributaria. È bene osservare che però la normativa vigente stabilisce che al Comune spetta sia l'approvazione del Piano Finanziario (solamente redatto dal gestore), sia l'approvazione delle tariffe (per lo più sulla base del costo "previsto per l'anno successivo").

L. 147/2013 art. 1, comma 652. […] Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. […]

L. 147/2013 art. 1, comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]

A., come già in passato, imposta tutto il discorso relativo ai costi ponendo al centro il Gestore e lasciando al Comune un ruolo di comprimario. Questa impostazione della disciplina crea non poche incertezze, soprattutto in vista di eventuali modifiche normative che potranno essere approvate con Legge di bilancio o altre norme successive.

Articolo 7 - Meccanismi di garanzia

7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore.

7.2 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Si riscontra all'articolo 7 una novità importante nell'ambito dell'inerzia che spesso caratterizza la delicata fase di predisposizione del Piano Finanziario: spetta all'Ente territorialmente competente "che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari" il ruolo di monitorare l'invio tempestivo dei dati da parte del Gestore. Rispetto al passato, il monitoraggio non si arresta alla semplice presa d'atto dell'eventuale inerzia ma comporta la facoltà/obbligo di comunicare tale situazione all'Autorità, la quale inizialmente diffida il gestore, arrivando anche a sanzionare i soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 2 comma 20 lett. c) che prevede

"*Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:*

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi".

7.3 Il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, in caso di inerzia dell'Ente territorialmente competente, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo.

7.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'Ente territorialmente competente e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

La stessa attività di controllo si verifica anche al contrario da parte del Gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente, qualora quest'ultimo non dia corso all'iter descritto sopra in relazione all'adozione del Piano Finanziario. Anche in tal caso l'Autorità ne deve essere informata, potendo intervenire per far cessare l'inerzia fino all'irrogazione di sanzioni come sopra richiamato.

Articolo 8 - Tempistiche di trasmissione

8.1 Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

8.2 Per l'anno 2021, le tempistiche di trasmissione saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità.

La criticità sulle tempistiche di approvazione si rende evidente all'articolo 8: A. prevede che l'adozione del nuovo sistema regolatorio entri in vigore nell'anno 2020 nonostante le scadenze siano ad oggi più che ristrette. Non si comprende il motivo per cui una disciplina di tale portata, con elementi innegabili di novità talvolta snaturante delle regole applicate sin qui, debba essere introdotta dal novero dei soggetti citati sopra con un termine così ristretto, che sicuramente non gioca a favore di un'applicazione attenta e ponderata. Tuttavia A. chiede che i Piani Finanziari e le tariffe della TARI siano trasmesse alla stessa entro 30 giorni dalla loro adozione, dall'Ente territorialmente competente. Per l'anno 2021 i termini di trasmissione potranno variare e saranno decisi successivamente.

Articolo 9 - Disposizioni finali

9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Così come gli altri provvedimenti, A. dispone la pubblicazione della Deliberazione sul proprio sito internet nella sezione Atti e provvedimenti.

DELFINO &PARTNERS SpA
SERVIZI E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scheda richiesta informazioni e contatto – TARI 2020

Per ricevere informazioni sui servizi di supporto che la Società Delfino & Partners propone ai Comuni si prega di compilare il seguente modulo:

Comune di		N. Abitanti	
		N. utenze TARI	
Data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2020			
Data prevista per il deposito degli atti per il bilancio di previsione 2020			
Soggetto che ha redatto il Piano Finanziario 2019			
Soggetto che ha approvato le tariffe TARI 2019			
ATO attiva e operante?		Sì	No
Denominazione soggetti che svolgono le seguenti attività:			
a) spazzamento e lavaggio delle strade			
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani			
c) gestione tariffe, riscossione e rapporti con gli utenti			
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani			
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani			
Il Comune ha già richiesto il Piano Finanziario al Gestore affidatario del servizio?		Sì	No
Il Gestore affidatario del servizio ha già comunicato all'ente:			
di non poter garantire l'elaborazione del Piano Finanziario 2020 in base alle nuove regole			
di garantire l'elaborazione del Piano Finanziario 2020 in base alle nuove regole ARERA			
nessuna comunicazione			
Responsabile del tributo (TARI) o soggetto da contattare			
Indirizzo email	@	N. telefono	